



IL SINDACATO DELLE PERSONE

A photograph of an elderly woman and man sitting at a table, looking at a laptop screen. The woman is on the left, wearing glasses and a patterned top. The man is on the right, wearing glasses and a blue striped shirt. They appear to be engaged in a conversation or a task together.

**LAVORARE  
DA PENSIONATI**

# CHI È ANDATO IN PENSIONE PUÒ CONTINUARE A LAVORARE?

Si può lavorare dopo essere andati in pensione?  
Esistono vincoli, divieti di cumulo o condizioni?

**Nella maggioranza dei casi, chi è andato in pensione può continuare a lavorare senza vincoli.**

Ma ci sono alcune eccezioni.



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO O SISTEMA CONTRIBUTIVO

La prima distinzione da fare è tra pensioni erogate con il sistema retributivo o misto e pensioni erogate interamente con il sistema contributivo.

## **Pensioni erogate nel sistema misto o retributivo**

I redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione anticipata;
- la ex pensione di anzianità.



## **Pensioni erogate nel sistema contributivo**

**(cioè per coloro che hanno tutta la contribuzione successiva al 31 dicembre 1995)**

I redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono cumulabili a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il compimento di almeno 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini;
- almeno 40 anni di contribuzione;
- almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.



IL SINDACATO DELLE PERSONE

## LE VARIE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

Vediamo ora come e quando è possibile cumulare reddito da pensione e reddito da lavoro a seconda della tipologia di prestazione.

È necessario fare molta attenzione, perché in alcuni casi una attività lavorativa anche di pochi giorni o addirittura di poche ore può comportare la sospensione della pensione per molti mesi.



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE ANTICIPATA, PENSIONE DI ANZIANITÀ

I pensionati percettori di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata e di ex pensione di anzianità **possono lavorare senza vincoli**, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi. **Reddito da lavoro e reddito da pensione sono interamente cumulabili.**



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# PENSIONE QUOTA 100, QUOTA 102, QUOTA 103

**Queste tipologie di pensione sono incumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo** fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

L'incumulabilità si applica per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Unica **eccezione**: i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, compresi quelli relativi all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

I titolari di queste prestazioni sono tenuti a inviare apposita dichiarazione all'Inps in cui si certifica l'assenza di redditi da lavoro (con l'eccezione sopra citata).

Lo svolgimento di una attività lavorativa al di fuori dell'eccezione prevista comporta **la sospensione dell'erogazione della pensione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.**



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI

La pensione anticipata precoci è **totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all'estero**, dalla data di decorrenza e per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Non ci sono eccezioni.

I pensionati beneficiari di pensione anticipata precoci devono comunicare all'Inps eventuali redditi da lavoro.

Nel caso in cui un pensionato percepisca nel periodo di anticipo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il **trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza della pensione anticipata precoci fino alla conclusione del periodo di anticipo.**



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# APE SOCIALE

Per chi accede all'Ape Sociale nel 2024 è stato **introdotto il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo** svolto dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, è prevista l'**eccezione** per il lavoro autonomo occasionale entro il limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

Per chi ha, invece, ricevuto la certificazione per l'accesso all'Ape Sociale in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previgente. In questi casi, l'Ape sociale è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

I percettori di Ape Sociale sono tenuti a comunicare all'Inps l'eventuale ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l'eventuale superamento dei limiti reddituali.

Per la verifica del superamento del limite reddituale, rileva anche quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza dell'indennità e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Lo svolgimento di una attività lavorativa al di fuori delle eccezioni previste comporta **la sospensione dell'erogazione della prestazione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.**



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

**L'importo della pensione di reversibilità è correlato alla situazione economica del coniuge superstite**, che deve comunicare ogni anno i propri redditi all'Inps, tramite Modello 730 o tramite Modello Red.

In caso di redditi del coniuge superstite di importo fino a 3 volte il Trattamento minimo Inps (nel 2024 pari a 23.345,79 euro), non c'è alcuna riduzione. In caso di redditi di importo superiore la riduzione è la seguente.

- Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 3 volte il Trattamento minimo e inferiore a 4 volte il Trattamento minimo, l'importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 25%.
- Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 4 volte il Trattamento minimo e inferiore a 5 volte il Trattamento minimo, l'importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 40%.
- Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 5 volte il Trattamento minimo, l'importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 50%.

Queste riduzioni non si applicano in casi di contitolarità della prestazione (ad esempio figli o persone inabili).

Si ricorda che, in caso sia erogata al coniuge superstite, la pensione di reversibilità è comunque di importo pari al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Le eventuali riduzioni, quindi, sono calcolate su questo 60%.



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2022**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2022 ha previsto che la pensione di reversibilità non può essere decurtata - in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario - di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

**In presenza di altri redditi, dunque, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.**



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# PER I PENSIONATI CHE LAVORANO: IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Quando una pensionata o un pensionato continuano a lavorare, continuano a versare contributi previdenziali e hanno diritto ad ottenere un **supplemento di pensione**, cioè un incremento della propria pensione.

Il supplemento di pensione è una prestazione che si ottiene a domanda e può essere erogato solo a condizione che siano **trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione di cui si è titolari o dal precedente supplemento di pensione**.

Per una sola volta, è possibile richiedere la liquidazione del supplemento di pensione trascorsi 2 anni.



IL SINDACATO DELLE PERSONE